

Tema: Scuola e tempo libero

Disposizione: Colonie, campi di vacanza, colonie diurne per bambini e adolescenti e attività di socializzazione (v. obiettivi dell'Agenda Integrazione Svizzera)

Campo: Prestazioni speciali

Argomento: Riconoscimento dei costi per colonie, campi di vacanza, colonie diurne e attività di socializzazione a favore di minorenni

Basi legali: Art. 6 e 20 cpv 1 lett.e Legge sull'assistenza sociale
Art. 9 cpv. 7 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero
Norme COSAS C.1.3

COLONIE ESTIVE

Condizioni per il riconoscimento dei costi

I beneficiari di prestazioni sociali, se sono date le condizioni, possono chiedere il riconoscimento delle tasse d'iscrizione per la frequenza di colonie, campi di vacanza, colonie diurne.

Tali spese straordinarie possono essere riconosciute unicamente per i minorenni che sottostanno all'obbligo scolastico, nelle seguenti circostanze:

- 1) in caso di famiglie biparentali se entrambi i genitori lavorano o svolgono altri programmi occupazionali;
- 2) in caso di famiglie monoparentali se il genitore affidatario lavora o svolge altri programmi occupazionali;
- 3) in altre circostanze solo se un operatore sociale, sanitario o scolastico che segue abitualmente il ragazzo/la ragazza presenta una richiesta scritta e argomentata che evidenzia il suo bisogno linguistico, di socializzazione o di sviluppo.

Prima di richiedere il riconoscimento di queste spese, il richiedente deve verificare la possibile assunzione dei costi da parte del Comune di domicilio e allegare la relativa risposta alla richiesta di sostegno finanziario.

Possono essere assunti i costi unicamente per le colonie riconosciute dall'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) e dai Comuni.

Ai fini dell'integrazione è auspicabile che gli operatori di riferimento diano priorità agli enti che, oltre ai soggiorni, offrono attività anche nel corso dell'anno, tenendo inoltre conto della prossimità territoriale rispetto al Comune di domicilio del ragazzo/della ragazza.

Importo massimo riconosciuto

L'importo massimo riconosciuto annualmente per persona/anno è di CHF 500. Possono inoltre essere riconosciuti i costi di trasporto legati alle attività promosse da colonie, campi di vacanza e colonie diurne.

La Sezione, tramite i suoi Uffici preposti, versa di regola la prestazione direttamente all'organizzatore.

ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE

L'Agenda Integrazione Svizzera prevede che tutte le persone giunte in Svizzera dopo il 1.5.2019, al beneficio di un permesso F o B, dopo pochi anni abbiano acquisito familiarità con lo stile di vita svizzero e abbiano contatti con la popolazione. In questo senso possono quindi essere riconosciuti i costi per la partecipazione ad attività ricreative e/o sportive di tipo associazionistico.

Importo massimo riconosciuto

L'importo massimo riconosciuto annualmente per persona/anno è di CHF 150. Possono inoltre essere riconosciuti i costi di trasporto legati alle attività promosse.

La Sezione, tramite i suoi Uffici preposti, versa di regola la prestazione direttamente all'organizzatore dell'attività.

Procedura di richiesta per colonie e attività di socializzazione

La richiesta di riconoscimento della spesa deve essere inoltrata **almeno 30 giorni prima dell'inizio** dell'attività; per le colonie la richiesta è corredata dalla lettera inviata al Comune e dalla relativa risposta.

Deroghe

In presenza di situazioni particolari, la Sezione può riconoscere a titolo eccezionale la prestazione in deroga ai requisiti previsti.

La presente disposizione entra in vigore il 1. marzo 2020.